



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d’iniziativa dei senatori Paolo ROMANI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE e ZANETTIN**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2014**

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province

ONOREVOLI SENATORI. – Nel dibattito politico parlamentare relativo alla revisione della Costituzione particolare attenzione è stata data agli enti amministrativi di governo territoriale – regioni, province, città metropolitane e comuni (articolo 114 della Costituzione). Forza Italia, nei propri programmi elettorali si è impegnata con gli elettori ad abolire le province, con esclusione di quelle di Trento e di Bolzano (articolo 116 della Costituzione).

Per tale motivo, quando recentemente l'Aula del Senato ha approvato con 160 voti favorevoli e 133 voti contrari il disegno di legge 1212 recante *Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni* sul quale il Governo Renzi ha posto la fiducia, il Gruppo di Forza Italia ha espresso in sede di dichiarazione di voto netta contrarietà al provvedimento. Un provvedimento che non abolisce le province ed autorizza la costituzione di un numero potenzialmente indefinito di Città metropolitane, oltre a quelle già definite (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Roma, Napoli, Reggio Calabria) che sostituendo le province renderanno la struttura amministrativa dello Stato ancora più caotica e burocratica. Il provvedimento del Governo non solo fa permanere il sistema attuale ma lo rende ancora più com-

plesso: non produce risparmi di spesa degni di nota e non riduce i centri decisionali amministrativi ma li moltiplica.

Al contrario, con questo disegno di legge costituzionale, l'unica modalità legislativa possibile per l'abolizione delle province, Forza Italia intende semplificare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione attraverso la modifica del titolo V della parte II della Costituzione in modo tale che la Repubblica possa essere in futuro costituita dai comuni e dalle loro forme associative, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato e non più anche «*dalle province*».

Si ritiene che le funzioni in capo attualmente alle province possano essere svolte dagli altri enti già esistenti (regioni e comuni), con il risultato positivo di eliminare sia i costi diretti necessari al mantenimento della struttura di tali enti sia i costi indiretti che causano, in quanto spesso comportano una pluralità di passaggi burocratici, con relativi costi istruttori, che ritardano lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Abolendo le province si consentono inoltre risparmi di spesa anche a tutte le istituzioni statali che in tal modo possono prevedere una ottimizzazione della propria organizzazione sul territorio: tra queste i servizi legati alla sicurezza del cittadino, alla vigilanza fiscale.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

## Art. 1.

*(Modifiche alla rubrica del titolo V della Costituzione)*

1. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni».

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 114 della Costituzione)*

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «, dalle Province,» sono soppresse;
- b) al secondo comma, le parole: «, dalle Province,» sono soppresse.

## Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)*

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, lettera p), la parola: «, Province» è soppressa;
- b) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

## Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)*

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, la parola: «Province» è soppressa;

*b)* al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

*c)* al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

## Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 119 della Costituzione)*

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

*b)* al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

*c)* al quarto comma, le parole: «, alle Province» sono soppresse;

*d)* al quinto comma, la parola: «, Province» è soppressa;

*e)* al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

## Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 120 della Costituzione)*

1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

## Art. 7.

*(Modifiche all'articolo 132 della  
Costituzione)*

1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse;

*b)* le parole: «consentire che Province e Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «consentire che i Comuni».

## Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 133 della  
Costituzione)*

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.

## Art. 9.

*(Norma transitoria)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le province sono soppresse e con legge dello Stato sono individuate le modalità di trasferimento alle città metropolitane e ai comuni e alle loro forme associative delle funzioni esercitate dalle province.





